



Ordine
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e
Conservatori
provincia di
Livorno

**DELIBERA DELL'ORDINE N. 24 del 07 settembre 2015
ESENZIONE IVA ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno riunitosi il 07 settembre 2015, vista la circolare CNAPPC N.3094 del 02/09/2015, visto parere dell'Agenzia delle Entrate ad essa allegato e datato 03/08/2015 ed consultato il Commercialista consulente dell'Ordine.

DELIBERA:

Che a fare data dall'emissione del parere Agenzia delle Entrate, ovvero dal 03/08/2015, l'attività di Formazione Professionale Continua, svolta dall'Ordine in applicazione dell'articolo 7 comma 2 del DPR N.137 del 7 agosto 2012, sia trattata dal punto di vista fiscale secondo l'esenzione Iva di cui all'articolo 10 comma 1 n.20 del DPR N.633 del 26 ottobre 1972 in quanto soggetto avente i requisiti riconosciuti.

ALLEGA:

Risposta dell'Agenzia dell'Entrate all'interpello 954-329/2015-Art. 11 L. N.212 del 27 luglio 2000. CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI. istanza presentata il 14/04/2015.

VOTI:

Favorevole: Menichini, Ceccarini, Bini, Prex, Del Francia, Corradini, Paolotti ed Ena

Contrario: nessuno

Astenuto : nessuno

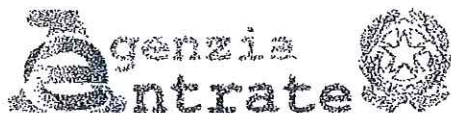
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno

Il Segretario
Arch. Iunior Davide Ceccarini



Il Presidente
Arch. Daniele Menichini



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Enti non commerciali e Onlus

Roma,

19 AGO 2015

CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHIT. PIANIF. PAESAG. E
CONSER
VIA S MARIA DELL'ANIMA 10
00186 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-329/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHIT. PIANIF. PAESAG. E CONSER
Codice Fiscale 80115850580 Partita IVA 02125321006
Istanza presentata il 14/04/2015*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (di seguito CNAPPC) chiede di conoscere se i corsi di formazione obbligatoria, tenuti dallo stesso e dai centocinque Ordini provinciali da esso coordinati e amministrati, rientrino nel regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in virtù del quale le prestazioni didattiche di ogni genere sono esenti se rese da istituti o scuole "riconosciuti" da pubbliche amministrazioni. Al riguardo, il Consiglio istante fa presente che tali corsi sono organizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma

degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), secondo cui "I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi". Per di più, il "Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137" (di seguito "Regolamento formazione permanente") - approvato dal CNAPPC stesso il 26 giugno 2013 (e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 18 settembre 2013) - attribuisce al Consiglio Nazionale ed agli Ordini da esso amministrati la funzione di individuare ed organizzare iniziative di aggiornamento professionale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il CNAPPC ritiene che, in conformità a quanto chiarito con la risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007, ai corsi di formazione in argomento sia applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, poiché risulta soddisfatto il "requisito soggettivo del riconoscimento" per i seguenti motivi:

- i corsi sono organizzati nel rispetto del citato articolo 7, comma 2, del DPR n. 137 del 2012, che autorizza gli Ordini e i Collegi (ma anche altri soggetti) all'attività di aggiornamento;
- il sopra richiamato Regolamento formazione permanente del CNAPPC attribuisce al Consiglio Nazionale, e agli Ordini da esso amministrati, le iniziative di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR n. 633 del 1972 prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS".

Tale norma subordina il beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti:

- uno di carattere oggettivo, stabilendo che le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- l'altro di natura soggettiva, prevedendo che le prestazioni stesse devono essere rese da "istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" (vedi risoluzione n. 47 del 18 aprile 2011).

Con specifico riferimento al requisito di natura soggettiva, la risoluzione n. 53 del 2007, citata dal Consiglio istante, ribadisce che:

- alla terminologia "istituti o scuole", contenuta nella norma, deve essere attribuito significato meramente descrittivo e non una indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;
- l'esenzione è operante anche se il riconoscimento quali istituti o scuole è effettuato da un'amministrazione statale diversa da quella scolastica;
- il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico che l'organismo intende realizzare.

Tanto premesso, si ritiene che per i corsi di formazione obbligatoria organizzati dal CNAPPC e dai centocinque Ordini provinciali da esso coordinati ed amministrati - ai quali l'art. 7 del citato DPR n. 137 del 2012 consente di organizzare corsi di formazione per mettere i professionisti nelle condizioni di adempiere all'obbligo di

"continuo e costante aggiornamento" - possa considerarsi sussistente il requisito del "riconoscimento" richiesto dall'articolo 10, comma 1, numero 20) del DPR n. 633 del 1972.

In particolare, il "riconoscimento" in capo al Consiglio istante (ed agli ordini provinciali da esso coordinati e amministrati) può, nel caso dei corsi in esame, ritenersi soddisfatto, atteso che, in coerenza con il principio affermato con la sopracitata risoluzione n. 47 del 2011, trattasi di attività svolte (peraltro da un ente pubblico) sotto la vigilanza di una pubblica amministrazione (e, in particolare, del Ministero della giustizia, cui è affidata, in generale, la vigilanza statale, nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali, in virtù di quanto disposto dall'art. 2229, secondo comma, del codice civile, secondo cui "L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente").

Tali corsi - rientranti negli obblighi di sviluppo e formazione professionale continui e per i quali il comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 137 del 2012 richiede, previo "parere favorevole del ministero vigilante", l'emanazione di apposite disposizioni regolamentari - mirano, infatti, a "garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale", aspetti espressamente tutelati e valorizzati dal comma 1 dello stesso art. 7.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, può ritenersi che le prestazioni relative ai corsi organizzati dal CNAPPC e dai centocinque Ordini provinciali da esso coordinati ed amministrati rientrino nelle ipotesi di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, numero 20), del DPR n. 633 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

